



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Via Dante, 15- 21040 – Origgio - Tel. 029695111 - Fax 0296951150

www.comune.origgio.va.it

email: segreteria@comune.origgio.va.it

Pec: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Codice fiscale e partita I.V.A. 00322990128

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 11/04/2018

OGGETTO: PARITA' DI TRATTAMENTO NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DI SICUREZZA SOCIALE: RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DELL'ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER "SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO"

L'anno 2018, addì undici del mese di aprile, con inizio alle ore 22:20, nel Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
CERIANI MARIO ANGELO	Sindaco	SI
AZZALIN ANDREA	Vice Sindaco	NO
DI PIETRO CARLO	Assessore	SI
OLIVA GIOVANNA	Assessore	SI
APICELLA ANTONELLA	Assessore	NO

Presenti: 3 Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Francesco Paolo Alamia** il quale redige questo verbale.

Presiede la seduta il Sindaco **Dott. Mario Angelo Ceriani**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

OGGETTO: PARITA' DI TRATTAMENTO NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DI SICUREZZA SOCIALE: RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DELL'ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER "SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 18 DEL 06/04/2018
Responsabile del 1° Settore

PREMESSO che, con ordinanza in data 24/01/2018 a definizione del giudizio nr. RG 975/2017 - notificata a questo Comune e acclarata al protocollo nr. 2295 del 12/02/2018, il Tribunale di Busto Arsizio ordina a questo Comune:

- di porre fine alla condotta discriminatoria posta in essere per aver negato ad una cittadina extracomunitaria non in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo l'assegno di maternità secondo quanto previsto dall'art. 74 D.Lgs. 151/2001, riconoscendo alla stessa il predetto assegno di maternità, poiché il contenuto dell'art. 74 del D.Lgs. nr. 151/2001 è in contrasto con quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 98/2011/UE la quale stabilisce che: *"...i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:...e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004"*;
- *"... di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti indicando chiaramente tra i requisiti per la concessione dell'assegno ex art. 74 D.Lgs. nr. 151/2001 il possesso di uno dei titoli ex art 3, paragrafo 1, lett. b) e c) Direttiva 98/2011/UE"*;

VISTO che l'art. 12 della Direttiva 98/2011/UE – non recepita nell'ordinamento interno-avente ad oggetto «Diritto alla parità di trattamento» stabilisce che: *"...i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:...e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004"*;

VISTO che i soggetti di cui all'art. 3 della predetta Direttiva UE 2011/98 sono i seguenti:
lettera b): cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE NR 1030/2002;

lettera c): cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

VISTO che l'art 3 del Regolamento CE 833 del 29/04/2004 contempla nei settori della sicurezza sociale:

- b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate e
- j) le prestazioni familiari;

CONSIDERATO, pertanto, che l'assegno di maternità (art. 74 del D.Lgs. 151/2001) e l'assegno per i nuclei familiari numerosi (art. 65 della Legge 448/1998) rientrano tra i benefici dell'ambito della sicurezza sociale;

RITENUTO, pertanto, in adempimento dell'Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio e nel rispetto della normativa della Comunità Europea soprarichiamate, che prevedono

l'estensione ai cittadini extracomunitari del «*diritto di parità di trattamento*» riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano nell'ambito della sicurezza sociale, anche se non sono «*soggiornanti di lungo periodo*» di estendere ai cittadini extracomunitari anche se «*non soggiornanti di lungo periodo*» il diritto di accesso all'assegno di maternità e all'assegno per i nuclei familiari numerosi;

VISTO che, in relazione all'esame della normativa della Comunità Europea, le categorie di cittadini di Paesi Terzi, regolarmente soggiornanti, per le quali non è possibile adottare disparità di trattamento con riferimento all'assegno di maternità ed all'assegno per i nuclei familiari numerosi, in quanto protette dalle disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento ed il divieto di discriminazione sono le seguenti:

- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.Lgs. nr. 251/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28) ma anche gli artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. nr. 251/2007 che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (articolo 28);
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);
- Cittadino familiare del cittadino dell'Unione o italiano (art. 19 del D.Lgs. 30/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (art. 24)
- Cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12, comma 1, lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 40/2014 in attuazione della Direttiva;
- Cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli accordi Euromediterranei;
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014 –art. 12, comma 1, lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva;

DATO atto che:

- i predetti benefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento;
- pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali di cui all'oggetto, la trasposizione per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifico riferimento al più generale «*settore della sicurezza sociale*» (richiamato dal Regolamento CEE nr. 1408/1971 art. 4) avvalorata la tesi che estende la concessione dei benefici anche ai cittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di «*soggiornanti di lungo periodo*»;
- nelle situazioni di contrasto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, gli Uffici responsabili dei procedimenti sono tenuti a disapplicare la norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'articolo 11 della Costituzione e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione europea, come chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale (170/1984, 389/1989, 168/1991);
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sancito il principio del primato del diritto europeo che garantisce la sua superiorità rispetto ai diritti nazionali, e si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi adottati prima o dopo l'atto Europeo in questione e vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura, che sia stato emesso dal potere esecutivo o legislativo dello stato membro;
- tale principio è stato sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, all'art. 34, riconosce «*il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale*

e ai servizi sociali... ad ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ... conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali»

- la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 17966/2011, (che ha riconosciuto il diritto all'assegno d'invalidità ad un cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno semplice in applicazione della normativa CEE di riferimento) ribadisce che la corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno per incompatibilità con il diritto comunitario sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli Organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario;
- il citato principio è stato altresì riconosciuto da diverse sentenze dei tribunali ordinari: Firenze n. 2040 del 9/8/2011, Monza 1294 del 28/11/2014, Corte d'Appello di Milano 1222 e 1546 del 3/8/2017, Corte d'Appello di Venezia 659 del 10/10/2017, Corte d'Appello di Firenze 914 del 2/10/2017, Corte d'Appello di Brescia 329 del 21/6/2017;

EVIDENZIATO che il tema in oggetto deve essere affrontato mettendo davanti a tutto il primato del diritto comunitario in quanto come si legge nell'ordinanza in data 24/01/2018 a definizione del giudizio nr. RG 975/2017 - la norma sovranazionale - pur non recepita dall'ordinamento italiano - ha efficacia diretta nell'ordinamento interno in quanto chiara e incondizionata e deve trovare applicazione immediata - stante la gerarchia delle fonti normative, con eventuale disapplicazione della normativa nazionale contrastante da parte di tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA.;

ATTESO che *«la materia della sicurezza sociale rientra fra le materie regolate dal diritto dell'Unione e che indubbiamente l'assegno di maternità e l'assegno ai nuclei familiari numerosi rientrano nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e la loro regolamentazione non può violare le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e di conseguenza il principio di non discriminazione e che conseguentemente la norma nazionale deve essere disapplicata affermando il diritto dei richiedenti ad ottenere le prestazioni»*;

VISTA la sentenza della VII Sezione della Corte di Giustizia Europea del 21/6/2017 che ha stabilito che l'art. 65 della Legge 4/4/1998 (relativo all'assegno per i nuclei familiari numerosi) nella parte in cui esclude gli stranieri titolari del permesso unico di lavoro è in contrasto con l'art. 12 della Direttiva UE 2011/1998 che garantisce ai titolari di tale permesso la parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale;

VISTO il parere fornito dallo Studio Legale Associato Trebeschi, di Brescia, acclarato al protocollo comunale al n. 17523 del 20/11/2017;

RITENUTO che le motivazioni soprarichiamate abbiano valore generale e che quindi debbano essere estese a tutti i cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti di legge in applicazione del diritto comunitario anche al fine di tutelare il Comune da ulteriori azioni giudiziarie e dai costi conseguenti, oltre che dalle ricadute sull'autorevolezza delle istituzioni;

CONSIDERATO che l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto, nonché la concessione dei benefici stessi, è a totale carico dei Comuni, a norma del comma 3 del citato art. 74 del D.Lgs. nr. 151/2001 (assegno di maternità) e del comma 2 dell'art. 65 della Legge nr. 448/98 (assegno nuclei familiari numerosi);

CON voti unanimi,

DELIBERA

1. RICONOSCERE, per i motivi esposti in premessa, parità di trattamento nei confronti delle persone straniere, regolarmente soggiornanti, in materia di assegno di maternità (di cui all'art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001, nr. 151) e in materia di assegno ai nuclei familiari numerosi (di cui all'art. 65 della Legge 22/12/1998, nr. 448);
2. COMUNICARE la presente deliberazione alla sede INPS di competenza;
3. INCARICARE la Responsabile del VI Settore di:
 - a) adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai residenti con le decisioni assunte con la presente deliberazione, indicando chiaramente tra i requisiti per la concessione dell'assegno ex art. 74 D.Lgs. nr. 151/2001 e art. 65 della Legge 22/12/1998, n. 448 il possesso di uno dei titoli ex art. 3, paragrafo 1, lett. b) e c) Direttiva 98/2011/UE;
 - b) provvedere alla trasmissione all'INPS delle informazioni relative alla concessione dei benefici per il relativo pagamento degli assegni.
4. Dare atto che il Segretario generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e che non necessita il parere di regolarità contabile perché l'atto non comporta spese dirette.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime, approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria deliberazione.

Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza,
con voti unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Dott. Mario Angelo Ceriani)
Sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
(Dott. Francesco Paolo Alamia)
Sottoscritto digitalmente